



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.autorizzazioniambientali@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO UFFICIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATE AMBIENTALI
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000107

Marche da bollo N. 01050474282682 e 01050474282272

MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - IMPIANTO SITO IN LESEGNO, REGIONE CASTELLETTO, 1 - DITTA TRE GIGLI SOCIETÀ AGRICOLA DI GILIOLI CRISTINA, LUCA E SIMONE CON SEDE LEGALE IN S. ILARIO D'ENZA, VIA VAL D'ENZA, 214 - ATTIVITÀ IPPC: 6. 6. "IMPIANTO PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI: B) 2000 POSTI SUINI DA PRODUZIONE (DI OLTRE 30 KG) E C) 750 POSTI SCROFE" - L.R. 44/2000 - D.LGS 152/2006 E S.M.I.

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 06/03/2013, con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 153, è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della ditta **TRE GIGLI Società Agricola di GILIOLI Cristina, Luca e Simone** con sede legale in S. Ilario d'Enza,

¹ L'acronimo "BAT" sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile ("MTD", in italiano), secondo la definizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

Via Val d'Enza, 214 – P.IVA 01514610342 ed impianto in **Lesegno, Regione Castelletto, 1**, per l'esercizio dell'attività IPPC 6.6. b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe”;

- in data 17/03/2014, con nota prot. n. 25421 è stato preso atto di modifiche non sostanziali per opere di adeguamento nella porcilaia “24” dell'allevamento sito in Lesegno, Reg. Castelletto, 1;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- l'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 sopra citato), contiene le disposizioni di legge in materia di modifica degli impianti ed, in particolare, stabilisce quanto segue:
 1. *Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.*
 2. *Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.*
- in data 27/10/2014, la Ditta **TRE GIGLI Società Agricola di GILIOLI Cristina, Luca e Simone**, con sede legale in S. Ilario d'Enza, Via Val d'Enza, 214 – P.IVA 01514610342 – ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i., la pronuncia di compatibilità ambientale, nonché, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. a) “Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe”, per l'allevamento sito in **Lesegno, Regione Castelletto, 1**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta TRE GIGLI Società Agricola di GILIOLI Cristina, Luca e Simone ha effettuato, in data 21/10/2014, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa alla modifica sostanziale dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale sul quotidiano Il Giornale del Piemonte, in data 24/10/2014;
- copia della documentazione relativa alla modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 105695 del 03/11/2014, è stata convocata dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale, per il giorno 13/01/2015, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/98 e s.m.i., nonché dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Alla predetta Conferenza sono stati invitati il Sindaco del Comune di Leseugno, i Responsabili della Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario di Mondovì dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due Istruttori Tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia,
 - un Istruttore Tecnico per il Servizio di Valutazione Impatto Ambientale
 - un Collaboratore Tecnico Professionale per l'Arpa - Dipartimento Provinciale di Cuneo,
 - due consulenti ed il legale rappresentante della ditta **TRE GIGLI Società Agricola di GILIOI Cristina, Luca e Simone**;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, alla pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, nonché alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;
- con Determina dirigenziale n. 166 del 19/01/2015 si è conclusa la procedura di VIA con un giudizio positivo di compatibilità ambientale ed il rinvio al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell'AIA da emanare, previa acquisizione di documentazione integrativa e successiva verifica di conformità e completezza della stessa, da parte del competente ufficio provinciale;
- con nota prot. n. 9945 del 03/02/2015, la Provincia di Cuneo ha provveduto a chiedere la documentazione integrativa utile alla definizione della modifica sostanziale dell'AIA;
- in data 16/03/2015, la ditta istante ha fatto pervenire le integrazioni richieste;
- in data 17/03/2015 è stata chiesta la documentazione di cui alla Relazione di Riferimento ex D.M. 13/11/2014, n.272;
- la documentazione pervenuta, a seguito di verifiche del personale tecnico dell'Ufficio competente, è stata ritenuta esauriente ai fini del rilascio del presente provvedimento;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione per la modifica sostanziale richiesta;

reputato opportuno, per chiarezza amministrativa e per agevolare le attività di controllo, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate alla gestione dell'allevamento nel suo complesso, sostituire integralmente gli Allegati tecnici 1 e 2 della Determinazione provinciale n. 153 del 06/03/2013 con gli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

visti

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (IPPC);
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n.10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle

specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;

- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed, in particolare, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 22295 del 27/10/2014, recante "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015, della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, indirizzata alle Autorità competenti in materia di AIA (Province) ed all'Arpa Piemonte, recante "Orientamenti per l'attuazione del d.lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;

- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- dall'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che stabilisce i criteri per la determinazione dell'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-*sexies*, comma 9-*septies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà

provvedere a presentare all'Autorità competente, ai fini dell'accettazione, le debite garanzie finanziarie per la resa in pristino delle aree a fine ciclo;

- il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - **entro 4 anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle **decisioni relative alle conclusioni sulle BAT** riferite all'installazione;
 - **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

DISPONE

- 1) **di rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le modifiche sostanziali dell'impianto della Ditta **TRE GIGLI Società Agricola di GILIOI Cristina, Luca e Simone**, con sede legale in S. Ilario d'Enza, Via Val d'Enza, 214 - P.IVA 01514610342 - Gestore dell'impianto sito in **Lesegno, Regione Castelletto, 1**, autorizzato con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 153 del 06/03/2013 per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe";

- 2) **di sostituire integralmente, con il presente provvedimento**, gli Allegati tecnici 1 e 2 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 153 del 06/03/2013, alla Ditta **TRE GIGLI Società Agricola di GILIOLI Cristina, Luca e Simone**, con sede legale in S. Ilario d'Enza, Via Val d'Enza, 214 - P.IVA 01514610342 - in qualità di Gestore dell'impianto sito in **Lesegno, Regione Castelletto, 1**, per l'esercizio dell'attività IPPC: 6.6. - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe;
- 3) **di vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 4) **di stabilire** che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'**Allegato tecnico 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;
- 5) **di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Lesegno, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Mondovì, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte e al SUAP GAL MONGIOIE;
- 6) **che** il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia e concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti.
- 8) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla legge;
- 9) **di dare infine atto** che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale

Modifica sostanziale

**TRE GIGLI Società Agricola di Gilioli Cristina, Luca e Simone s.s -
Leseugno**

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

<u>IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	2
<u>Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo</u>	2
<u>CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC</u>	2
<u>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</u>	2
<u>Confronto con le MTD</u>	6
<u>Valutazione consumi e problematiche ambientali</u>	9
<u>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI</u>	13
<u>Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici</u>	13
<u>Emissioni in atmosfera</u>	14
<u>Scarichi acque reflue</u>	17
<u>Gestione rifiuti</u>	19
<u>Utilizzo agronomico fanghi di depurazione</u>	19
<u>Emissione sonore</u>	25

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

L'allevamento è ubicato nel Comune di Lesegno - Foglio 1, particelle n. 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 698, 699, 707, 708, 709 e 915 ed è localizzato in area agricola (all'esterno del centro abitato).

Il Comune sede dell'impianto, in base all'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente, effettuato con D.G.R. 29 dicembre 2014, n. 41-855, è inserito nella zona di Collina.

Per quanto riguarda la Classificazione acustica del territorio comunale, l'area dell'impianto di allevamento ricade in classe III. I ricettori più vicini sono ubicati a circa 500 metri di distanza dalle strutture dell'allevamento e ricadono anch'essi in classe III.

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

Situazione attuale

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 727 del 27/07/2007; successivamente, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 153 del 06/03/2013 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) e c) 750 posti scrofe.

Attualmente, presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento suini da riproduzione ed ingrasso**.

Modifica non sostanziale del 2013-2014

Durante la vigenza dell'AIA, in data 09/12/2013, l'azienda ha fatto pervenire una comunicazione di modifica recante proposte di variazione delle tecniche di stabulazione e di allevamento, relative all'adeguamento strutturale del capannone "24", consistenti nella realizzazione di gabbie su Pavimento Totalmente Grigliato e sottostante vasca con allontanamento frequente dei reflui con Vacuum system.

Il progetto di che trattasi non prevedeva la costruzione di nuovi fabbricati di allevamento nè l'incremento di peso vivo allevato, bensì modifiche strutturali all'interno di una struttura di stabulazione dell'impianto IPPC esistente e variazioni alle modalità di allevamento.

In merito a tale progetto, dal momento che il sistema di stabulazione indicato dalla ditta ("Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a *vacuum*") non è annoverato tra le Migliori Tecniche Disponibili elencate nel D.M. 29/01/2007, nè tra quelle incluse nel "Draft 2" dell'Agosto 2013 - finalizzato all'adozione delle BAT Conclusions in materia - il Gestore ha fornito una relazione tecnica nella quale ha descritto le motivate difficoltà di applicazione delle stabulazioni indicate dalle Linee Guida ed, al contrario, i vantaggi, anche ambientali, apportabili dalla stabulazione proposta.

Nello specifico del caso in esame, è stato tenuto conto di quanto segue:

- la tecnica di stabulazione: "Box o gabbie con pavimento totalmente fessurata (PTF) o grigliato (PTG) e rimozione dei liquami con sistema a *vacuum*" – all'interno della quale rientra la proposta di modifiche di che trattasi – è annoverata come MTD per le categorie: scrofe in attesa calore/gestazione, suini in accrescimento/ingrasso e suini in post-svezzamento;
- dall'esame comparato tra le soluzioni MTD elencate dal D.M. 29/01/2007 e quelle indicate dal Gestore, risulta una quantità di liquame prodotta dai capi stabulati pressoché sovrapponibile;
- i reflui zootecnici prodotti nell'allevamento sono avviati ad impianto di depurazione con scarico in acque superficiali.

In relazione alle suddette proposte di modifica, la Provincia ha chiesto uno specifico parere al Ministero circa la possibilità di autorizzare tali adeguamenti e, in data 10/02/2014, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, ha riscontrato la richiesta di parere comunicando quanto segue:

"...omissis.... fatti salvi gli approfondimenti che potranno essere esperiti con riferimento al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di benessere animale, prendendo atto del parere tecnico espressamente manifestato da codesta Provincia, non si rileva alcun rischio che autorizzare l'impianto come prospettato possa essere ritenuto non conforme alle disposizioni tecniche vigenti in materia di AIA."... omissis...

Di conseguenza, la tecnica di stabulazione proposta dal Gestore è stata ritenuta ammissibile.

Situazione in progetto

L'allevamento è stato sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in quanto l'Azienda intende intervenire su alcune porcilaie esistenti al fine di mutarne la destinazione d'uso, in modo da trasformare l'allevamento in una scrofaia, in cui vengono prodotti esclusivamente suinetti svezzati (cfr. Det. Dir. n. 166 del 19/01/2015).

L'intervento in progetto rappresenta l'estensione all'intero allevamento della modifica non sostanziale del 2013-2014 e non prevede l'edificazione di alcuna nuova struttura, nè l'ampliamento delle strutture esistenti. Tutte le opere in progetto riguardano l'interno dei fabbricati (modifiche della disposizione interna dei box e delle attrezzature di allevamento, sostituzione di grigliati logorati e/o realizzazione di sistemi per la rimozione frequente dei reflui). La nuova configurazione che andrà a concretizzarsi porterà alla progressiva eliminazione dei cicli di ingrasso e alla riduzione del numero dei capi e del peso vivo allevabile.

Al termine delle modifiche strutturali proposte, presso l'impianto verrà condotta l'attività di **allevamento suini da riproduzione**.

Si avrà l'ingresso delle sole scrofette da destinare alla rimonta e l'uscita delle scrofe riformate e dei suinetti appena svezzati.

La prima fase dell'allevamento consisterà pertanto nell'inserimento delle scrofette da destinare all'accrescimento. La ditta alleva le scrofe Gran parentali in un impianto sito in altra regione e, pertanto, le scrofette introdotte nella struttura saranno di autoproduzione.

Le scrofette saranno allevate in specifici reparti di quarantena (32A – 32B – 32C) ed accrescimento (5 – 5A – 22) e successivamente trasferite in un'area in cui avverrà il trattamento per la sincronizzazione dei calori (box singoli in reparto 5).

Successivamente saranno trasferite in apposita struttura (capannone 4) in cui saranno poste in box singolo esclusivamente per la fase di inseminazione e, successivamente, trasferite in box multipli (reparti 4 e 4A) per la gestazione (114-116 gg). Al pari delle scrofe, saranno trasferite nelle sale parto una settimana prima del parto e vi resteranno per le successive 4 settimane, per complessive 5 settimane.

All'uscita dalle sale parto, le scrofe saranno stabulate in posta singola per la fase di fecondazione ed in seguito saranno condotte nei reparti di gestazione scrofe (capannoni 14 e 15).

La durata media della carriera delle scrofe è di circa 2,5-3 anni, durante la quale i capi raggiungono un peso vivo di 180-200 kg.

I suinetti, svezzati all'età di 28 gg e circa 8 Kg di peso, saranno immediatamente trasferiti presso siti appositamente attrezzati per l'allevamento di questi animali fino al raggiungimento dei 30 Kg ed il successivo trasferimento nelle strutture di ingrasso.

Il gestore prevede che tale scelta gestionale possa garantire un maggiore livello sanitario dell'intero allevamento.

Consistenza

In relazione alle sopra richiamate modifiche, l'allevamento presenta una consistenza che, progressivamente, evolve dalla situazione oggetto del rinnovo AIA (colonna "AIA n. 153 del 06/03/2013") ed il progetto esaminato (colonna "In progetto"):

Categoria	Peso vivo (kg/capo)	Attuale (AIA n. 153 del 06/03/2013)		In progetto	
		n° posti	Peso vivo (t)	n° posti	Peso vivo (t)
Lattonzoli	18	4.250	76,5	-	-
Ingrasso	90	2.820	253,8	-	-
Scrofette in accrescimento	70	315	22,05	315	22,05
Scrofette in accrescimento	90	201	18,09	409	36,81
Scrofette fecondazione	90	-	-	60	5,40
Scrofette fecondazione	180	224	40,32	406	73,44
Scrofe	180	1.996	359,28	2.875	517,50
Verri	250	13	3,25	8	2,00
Totale		9.819	773,29	4.073	656,84

Reparto	Attuale (AIA n. 153 del 06/03/2013)			In progetto		
	Categoria allevata	Destinazione	n. posti	Categoria allevata	Destinazione	n. posti
1	Scrofe	Sala Parto	100	Scrofe	Sala Parto	100
1A	Lattonzoli	Svezzamento	1.400	Scrofe	Sala Parto	112
2	Grassi	Ingrasso	230	Scrofe	Gestazione in box Infermeria	84 14
2A	Grassi	Ingrasso	340	Scrofe	Gestazione in box	154
2B	Grassi	Ingrasso	300	Scrofe	Gestazione in box	140
2C	Grassi	Ingrasso	280	Scrofe	Gestazione in box	128
3	Grassi	Ingrasso	900	Scrofe	Gestazione in box Infermeria	364 11
4	Grassi	Ingrasso	385	Scrofette	Fecondazione Gestazione in box Infermeria	60 168 14
4A	Grassi	Ingrasso	385	Scrofette	Gestazione in box	224
5	Scrofette	Gestazione gabbie	78		Sincronizzazione calore	78
		Gestazione box	146	Scrofette	Accrescimento	75
5A	Scrofette	Accrescimento	96	Scrofette	Accrescimento	136
5B	Verri	-	8	Verri	-	8
10	Verri	-	5	Verri	-	14
11	Scrofe	Sala Parto	70	Scrofe	Sala Parto	70
12	Lattonzoli	Svezzamento	2.850	Scrofe	Sala Parto	48
12A	Lattonzoli	Svezzamento		Scrofe	Sala Parto	36
12B	Lattonzoli	Svezzamento		Scrofe	Sala Parto	42
13	Scrofe	Sala Parto	120	Scrofe	Sala Parto	120
14	Scrofe	Gestazione box	144	Scrofe	Gestazione box Infermeria	50 11
		Gestazione gabbie	159		Gestazione gabbie	159
15	Scrofe	Gestazione box	270	Scrofe	Gestazione gabbie	435
		Gestazione gabbie	206			
22	Scrofette	Accrescimento	105	Scrofette	Accrescimento Infermeria	102 18
24	Scrofe	Sala parto	220	Scrofe	Sala parto	220
25	Scrofe	Sala parto	60	Scrofe	Sala parto	60
27	Scrofe	Gestazione box	432	Scrofe	Gestazione box	288
27A	Scrofe	Gestazione gabbie	215	Scrofe	Gestazione gabbie	215
32A	Scrofette	Accrescimento	67	Scrofette	Accrescimento	67
32B	Scrofette	Accrescimento	124	Scrofette	Accrescimento	124
32C	Scrofette	Accrescimento	124	Scrofette	Accrescimento	124
Totale			9.819	Totale		
				4.073		

Strutture e tecniche di stabulazione

I suini sono allevati in **9 porcilaie**, costituite da 25 reparti.

I lavori di modifica riguarderanno i seguenti reparti:

- reparto 1A: i box di allevamento per lattinzoli verranno sostituiti con gabbie parto. Tale modifica non richiede interventi sulle opere murarie, ma esclusivamente la sostituzione dell'impiantistica e delle attrezzature di allevamento. Le gabbie parto verranno posizionate su Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) con sottostante fossa di raccolta delle deiezioni e rimozione frequente degli effluenti mediante vacuum system. **Tale sistema è annoverato come MTD per altre categorie di animali e rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione di riferimento** (cfr. parere Ministero);
- reparto 2-2A-2B-2C: gli attuali box su PTF per l'allevamento dei suini da ingrasso verranno sostituiti come orientamento dei box, verrà rifatta la pavimentazione come Pavimento Parzialmente Fessurato (PPF) **rispondente alle MTD per le scrofe in gestazione**. Le vasche sottostanti la porzione piena della pavimentazione sono utilizzate esclusivamente per la sola veicolazione dei reflui;
- reparto 3: gli attuali box su PTF verranno trasformati in PPF mediante la posa di grigliati esclusivamente sulla porzione di fossa maggiormente profonda. **Tale tipologia risulta annoverata come BAT per l'allevamento delle scrofe**;
- reparto 4-4A: gli attuali box per suini all'ingrasso verranno sostituiti in parte da gabbie per la fecondazione delle scrofette, l'allontanamento delle deiezioni avverrà con Vacuum System e la pavimentazione sarà PTF sia per i box rimanenti che per le gabbie. La tecnologia è annoverabile tra le MTD;
- reparti 12-12A-12B: attualmente utilizzati per il ricovero di lattinzoli con PTF e rimozione frequente dei reflui con Vacuum System. Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di sale parto. La pavimentazione e la movimentazione dei reflui sarà equivalente a quella del reparto 1A e al capannone 24, ritenuta riconducibile alle MTD;
- reparto 15: verranno rimosse le vecchie gabbie e smantellati i box esistenti e la pavimentazione sarà trasformata in PPF. Il pavimento sarà pieno sotto la parte anteriore e mediale della scrofa, fessurato in corrispondenza della parte posteriore. Le vasche di raccolta presentano dei volumi ridotti e sono utilizzate per la sola veicolazione dei liquami. La tecnologia è annoverabile tra le MTD.

Negli altri reparti sostanzialmente verrà modificata l'organizzazione e la ripartizione degli animali.

Confronto con le MTD

In merito alle tecniche di stabulazione, nel complesso dell'allevamento risultano presenti strutture con sistemi in linea con le Migliori Tecniche Disponibili e strutture che utilizzano tecniche non annoverate fra le MTD.

Con riferimento alle strutture di stabulazione che non corrispondono alle MTD, il Gestore sostiene che le caratteristiche delle stesse e le modalità di gestione concorrono comunque a limitare le emissioni rispetto al sistema di riferimento, in quanto la fossa non è profonda e l'allontanamento delle deiezioni dal sottogrigliato è frequente (peraltro, il suddetto allontanamento frequente dal sottogrigliato è reso possibile dal convogliamento delle deiezioni ai sistemi di trattamento degli effluenti zootecnici presenti presso l'impianto, con scarico terminale di acque reflue depurate in corpo idrico superficiale).

Al termine dei lavori in progetto, per quanto riguarda la rispondenza delle strutture di stabulazione alle MTD, si avrà la seguente situazione:

Capannone - Reparto	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Data attivazione stabulazione	Rispondenza alle MTD (SI/NO)
1	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione frequente Pavimento Totalmente Fessurato (PTF)	1973	SI
1A	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione frequente PTF	Progetto 2014	SI
2	Scrofe in gestazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna Pavimento Parzialmente Fessurato (PPF)	Progetto 2014	SI
2A	Scrofe in gestazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PPF	Progetto 2014	SI
2B	Scrofe in gestazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PPF	Progetto 2014	SI
2C	Scrofe in gestazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PPF	1973	SI
3	Scrofe in gestazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PPF	Progetto 2014	SI
4	Scrofette in gestazione in box	PTF e Vacuum System	Progetto 2014	SI
4	Scrofette fecondazione in gabbie	PTF e Vacuum System	Progetto 2014	SI
4A	Scrofette in gestazione in box	PTF e Vacuum System	Progetto 2014	SI
5	Scrofette in attesa di fecondazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO
5	Scrofette in attesa di fecondazione in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo PTF	1973	NO
5A	Scrofette in attesa di fecondazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO
5B	Verri	Box con pavimentazione piena senza lettiera	1973	NO
10	Infermeria scrofe	Box con PPF e rimozione frequente	1973	SI
11	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo PTF	1973	NO
12	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione frequente PTF	Progetto 2014	SI
12A	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e	Progetto 2014	SI

Capannone - Reparto	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	Data attivazione stabulazione	Rispondenza alle MTD (SI/NO)
		rimozione frequente PTF		
12B	Scrofe in sala parto in gabbie e box	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione frequente PTF	Progetto 2014	SI
13	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione frequente PTF	1973	NO
14	Scrofe in gestazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO
14	Scrofe in gestazione in gabbia	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo PTF	1973	NO
15	Scrofe in gestazione in gabbia	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo PPF	Progetto 2014	SI
22	Scrofette in attesa di fecondazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO
24	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione frequente PTF	2013	SI
25	Scrofe in sala parto in gabbie	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo PTF	1973	NO
27	Scrofe in gestazione in box	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO
27A	Scrofe in gestazione in gabbia	Gabbie sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo PTF	1973	NO
32A	Scrofette in accrescimento	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO
32B	Scrofette in accrescimento	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO
32C	Scrofette in accrescimento	Box multiplo senza corsia di defecazione esterna PTF	1973	NO

Nell'allevamento sono presenti sistemi di trattamento dei liquami costituiti da tecniche annoverate tra le MTD:

- separazione meccanica tramite vibrovaglio statico in sistema parzialmente chiuso e successiva centrifugazione tramite estrattore a coclee in sistema chiuso;

- depurazione biologica dei liquami chiarificati, tramite impianto a fanghi attivi del tipo SBR (Sequencing Batch Reactor), con funzionamento a fasi sequenziali discontinue.

Lo spandimento in agricoltura della frazione palabile degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione è effettuato con tecnica MTD, tramite carro spandiletame con successivo, immediato interrimento.

Il Gestore ha dichiarato di adottare sistemi corrispondenti alle MTD in materia, tra l'altro, di tecniche nutrizionali, buone pratiche di allevamento e riduzione dei consumi idrici ed energetici.

Valutazione consumi e problematiche ambientali

Sulla base delle valutazioni dei report annuali trasmessi dalla Ditta, nonché in considerazione dei controlli effettuati da ARPA Piemonte, non sono state segnalate problematiche ambientali. Si riportano, in particolare, le valutazioni relative ai seguenti aspetti.

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il numero dei capi allevati, suddivisi per categorie, è rilevabile dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i..

La produzione di reflui e la produzione di azoto, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto, resta pressoché invariata rispetto alla situazione attuale.

I reflui prodotti dai capi allevati sono veicolati mediante una rete fognaria interna verso il depuratore aziendale e sottoposti a trattamento, articolato nelle fasi di separazione solido-liquido e depurazione biologica (in sistema SBR).

Considerata la sostanziale invarianza nella produzione di reflui zootecnici, si ritiene che l'impianto di trattamento aziendale esistente possa continuare a garantire la depurazione della totalità dei liquami prodotti nell'allevamento.

Il separato solido (pari a circa il 3% dei liquami prodotti, con un contenuto pari a circa il 5% dell'azoto totale) viene avviato ad utilizzo agronomico sui terreni in disponibilità all'azienda, il cui elenco è riportato sull'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, nella comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i..

La frazione solida viene stoccata in due platee, una posta nell'area del vibrovaglio (413 m²) e l'altra posta nella platea coperta (210 m² circa). Queste strutture hanno un volume di 934 m³ e pertanto sufficienti a garantire il periodo minimo di stoccaggio previsto dalla normativa vigente. Lo spandimento avviene mediante carro spandiletame al quale segue l'interrimento entro le 24 ore.

Il liquame chiarificato viene avviato a trattamento biologico con scarico terminale di acque reflue in corpo idrico superficiale.

Consumi idrici ed energetici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC è fornita da tre pozzi aziendali; è altresì presente un collegamento con l'acquedotto comunale che normalmente fornisce acqua per usi igienico-sanitari ma che, in caso di emergenza, può essere utilizzato anche per l'allevamento.

In azienda l'energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attività produttive viene acquistata dalla rete in media tensione e trasformata in bassa tensione dalla cabina elettrica aziendale. Al fine di evitare carenze in caso di mancata fornitura da parte della rete, l'azienda

dispone di due gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, uno per le stalle (potenza pari a 48 kW) e l'altro esclusivamente per l'impianto di depurazione (potenza pari a 92 kW). L'energia elettrica viene prevalentemente utilizzata per il funzionamento dell'impianto di depurazione, per l'illuminazione dei locali di stabulazione, per la preparazione delle razioni, per il funzionamento del sistema di ventilazione forzata. I generatori di calore per il riscaldamento delle stalle sono alimentati a gasolio e hanno potenza termica complessiva inferiore ad 1MW, non necessitando pertanto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In azienda si può avere anche un utilizzo minimo di GPL, per il riscaldamento del capannone 32, solo in caso di introduzione delle scrofette nel periodo freddo. La potenzialità installata per tale tipologia di combustibile è comunque al di sotto della soglia prevista per l'autorizzazione alle emissioni.

I consumi dichiarati per l'anno 2014 sono i seguenti:

	Acqua	Energia termica	Energia elettrica
Consumi annui	27.728 mc	538,70 MW _t h	883,79 MW _e h

I consumi globali risultano in linea con quelli dichiarati negli anni precedenti, con un leggero calo.

Emissioni in atmosfera

Il Gestore, utilizzando il software messo a punto dal CRPA di Reggio Emilia, ha effettuato un confronto tra il sistema di riferimento, in assenza di trattamento dei liquami zootecnici, la situazione aziendale attuale (dopo la modifica non sostanziale del 2013), e la situazione futura. Si ottiene una riduzione progressiva di entrambi gli inquinanti. In particolare, la riduzione del flusso di NH₃ nella situazione futura è pari al 35% circa rispetto alla situazione di riferimento. I dati sono riportati nelle tabelle che seguono:

SISTEMA DI RIFERIMENTO

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	17,0	16,6	-	20,4	54,0
CH ₄	69,0	35,2	-	-	104,2

SITUAZIONE ATTUALE

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	18,0	-	12,8	-	32,3
CH ₄	76,7	-	0,8	-	77,5

SITUAZIONE FUTURA

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	17,2	0,7	13,4	0,9	32,2
CH ₄	66,8	0,9	-	-	67,7

Il mangimificio presente nel sito produttivo risulta essere inutilizzabile in quanto ormai dismesso da anni, pertanto i mangimi vengono acquistati all'esterno.

Scarico acque reflue

I principali inquinanti individuati dall'azienda sono riportati nella tabella seguente.

Per quanto riguarda i flussi di massa in acqua (calcoli effettuati sulla base dei dati di concentrazione relativi al controllo di parte pubblica del 30/11/2011 e della portata scaricata nell'anno 2011, come comunicata dal Gestore), **non si rilevano superamenti dei valori di soglia** rispetto ai parametri di cui alle tabelle 1.6.3 e 1.6.5.6 del DM 23/11/2001 (per l'individuazione dei punti d'emissione significativi a livello europeo):

parametro	parametro espresso come	valore soglia [kg/anno]	concentrazione (30/11/2011) [mg/l]	flusso calcolato anno 2011 [kg/anno]
Azoto totale	N	50000	8	323
Fosforo totale	P	5000	<1	<40
Rame e composti	Cu elementare	50	<0,05	<2
Zinco e composti	Zn elementare	100	<0,05	<2
Carbonio organico totale	COD/3	50000	COD <25	<1010
Azoto ammoniacale	N-NH ₃	-	0,15	6
Azoto nitrico	N-NO ₃	-	2,2	89
Azoto nitroso	N-NO ₂	-	0,07	3
BOD ₅	O ₂	-	<2	<81
Cloruri	Cl	-	379	15308

Lo scarico dell'impianto di trattamento dei liquami zootecnici può contenere Rame e Zinco, in quanto sostanze inserite, come additivi, nella formulazione dei mangimi somministrati ai suini. Le verifiche analitiche effettuate sulle acque di scarico hanno fatto rilevare concentrazioni di Rame e Zinco ampiamente al di sotto dei limiti di legge, ed in alcuni casi inferiori anche ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche analitiche.

L'impianto di trattamento è sottoposto a monitoraggi e controlli, a cura del gestore:

- monitoraggio giornaliero di ammoniaca, azoto nitroso ed azoto nitrico, mediante kit di semplice utilizzo a risposta semi-quantitativa;
- sistemi di monitoraggio in continuo di pH, temperatura ed ossigeno disciolto nella vasca di trattamento biologico (monitoraggio di processo con strumentazione digitale);
- misura settimanale dei solidi sedimentabili della miscela aerata;
- controllo semestrale completo sulle acque trattate;
- ulteriori controlli sulle acque, sugli aspetti biologici del fango attivo e ricerche specifiche rivolte alla soluzione di problemi, quando necessario;
- verifica giornaliera del funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche e del consumo dei prodotti di dosaggio.

È inoltre presente un quadro elettronico di gestione dell'impianto di depurazione (P.L.C.), interfacciato con un combinatore telefonico che provvede, in automatico, a segnalare la necessità d'interventi urgenti sull'impianto al personale preposto alla gestione dello stesso.

In merito alle modalità ed alle tempistiche dello scarico, in sede di rinnovo (provvedimento n. 153 del 06/03/2013) era stata prescritta la presentazione di un progetto riguardante gli interventi necessari per modificare l'orario di rilascio delle acque reflue depurate, anche in relazione alla necessità di assicurare ulteriori garanzie circa il controllo dello scarico. Nell'ambito della progettazione dell'intervento di modifica sostanziale, in luogo del cambio dell'orario di scarico - che il Gestore avrebbe subordinato alla realizzazione di una nuova vasca coperta, tale da non permettere la formazione di alghe - è stata proposta l'installazione di un torbidimetro sullo scarico. Tale apparecchiatura, attraverso P.L.C., al superamento di una soglia di torbidità prestabilita, bloccherà le pompe di rilancio escludendo la possibilità di scarico non conforme e segnalerà l'anomalia in modo da consentire l'intervento di personale addetto. Considerata la capacità della vasca di trattamento e scarico, la Ditta ritiene non sia necessario

prevedere il rilancio automatico in testa all'impianto delle acque non scaricate, in quanto la vasca di equalizzazione ed accumulo posta a monte del trattamento biologico SBR consente di avere a disposizione il tempo necessario per verificare l'anomalia e valutare la soluzione più appropriata.

Produzione e gestione fanghi di depurazione

Considerati i volumi degli effluenti zootecnici e la natura degli stessi, il Gestore esclude che i quantitativi di fanghi e le loro caratteristiche subiscano delle variazioni rispetto alla situazione autorizzata, in relazione alle modifiche previste.

L'impianto di trattamento biologico dei liquami chiarificati produce fanghi di supero in quantitativi valutati dal gestore, nella misura di circa 280 t/anno (pari a circa 300 mc/anno).

In relazione al sistema di trattamento da cui provengono (SBR con ossidazione prolungata), il gestore ha dichiarato che i fanghi, così come estratti dall'impianto di depurazione, sono *“già stabilizzati aerobicamente per i bassi valori di carico sul fango”*.

Dopo l'estrazione dal sistema SBR, i fanghi sono sottoposti ad un processo di disidratazione e, successivamente, vengono depositati in una platea coperta, dalla quale sono prelevati per essere avviati ad utilizzazione in agricoltura (operazione di recupero R10 di cui all'Allegato C alla parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) su terreni in disponibilità alla ditta (cfr. vedasi “TABELLA TERRENI” pag. 17).

Considerando un tenore di s.s. del fango pari al 23,6% (dato relativo a recenti accertamenti analitici condotti sui fanghi – valore in linea con quelli riscontrati durante il periodo di vigenza dell'AIA), consegue una produzione teorica in **sostanza secca** di circa **66 t/anno**, pari a **198 t nel triennio**.

I dati di monitoraggio trasmessi dal Gestore nel corso di validità dell'AIA evidenziano una produzione di fanghi in linea con quella sopra riportata.

I terreni individuati per le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura sono situati nei comuni di Ceva e Lesegno, per **un'estensione di 20,6255 ettari**, in parte (10,5378 Ha) direttamente condotti dalla ditta ed in parte (10,0877 Ha) concessi in asservimento (il consenso allo spandimento da parte di chi esercita l'attività agricola risulta dalla documentazione agli atti).

In base agli accertamenti analitici effettuati sui terreni, risulta che gli stessi possono ricevere fino ad un massimo di 15 t/ha di sostanza secca nel triennio.

Inoltre, i terreni individuati sono tutti non designati come Vulnerabili ai Nitrati, pertanto possono ricevere fino ad un massimo di 340 kg di azoto per ettaro all'anno.

Di conseguenza, i terreni in disponibilità alla ditta possono ricevere:

- circa 103 t/anno di sostanza secca (corrispondenti a circa 430 t/anno di fango tal quale);
- circa 7023 kg/anno di azoto (corrispondenti a circa 172 t/anno di sostanza secca²).

Pertanto, **i terreni in disponibilità alla ditta sono sufficienti** per l'effettuazione, nel rispetto delle norme, delle operazioni di **utilizzo agronomica della totalità dei fanghi prodotti dall'allevamento**, in quanto possono accogliere la sostanza secca e l'azoto presenti nei fanghi stessi.

² Valore ottenuto considerando un tenore di azoto pari al 4,09% sulla sostanza secca – come risultante da recenti accertamenti analitici sui fanghi prodotti (valore in linea con quelli riscontrati durante il periodo di vigenza dell'AIA)

I terreni individuati per le operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione sono diversi da quelli individuati per l'utilizzazione agronomica del separato solido prodotto a monte del trattamento biologico dei liquami (con nota successiva alla Conferenza di Servizi del 23/02/2012, il Gestore ha precisato di aver destinato *“esclusivamente per lo spandimento dei fanghi”* i terreni che inizialmente erano stati individuati sia per lo spandimento del separato solido prodotto a monte del trattamento biologico dei liquami, sia per le operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione).

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici

Prescrizioni

1. L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento intensivo di suini – attività IPPC 6.6 b) e c)**; la potenzialità di allevamento autorizzata evolve progressivamente dalla situazione oggetto del rinnovo AIA ed il progetto esaminato ai fini del rilascio del presente provvedimento, come riportato al paragrafo “Consistenza” del capitolo “CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC”;
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le Migliori Tecniche Disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo “CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC”. La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 10;
7. il gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;

8. le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
9. l'applicazione al terreno dei materiali palabili (separato solido e fanghi di depurazione) deve essere effettuata per mezzo di un sistema o una tecnica riconosciuta come Migliore Tecnica Disponibile;
10. ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
11. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
12. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
13. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
14. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
15. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
16. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

1. il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
3. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;

Quadro emissivo

STABILIMENTO: TRE GIGLI Società Agricola s.s. - Leseugno			CODICE STABILIMENTO: 004108/06	
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1-D25	9 CAPANNONI DI ALLEVAMENTO SCROFE (25 REPARTI) (finestre, cupolini ed estrattori d'aria dei capannoni)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E OTTIMIZZAZIONE DELLA VENTILAZIONE NATURALE/ARTIFICIALE PER LE TECNICHE DI STABILAZIONE PRESENTI VEDI PARAGRAFO "STRUTTURE E TECNICHE DI STABILAZIONE"
D26-D30	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO APERTA UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO STESSO
D32	IMPIANTO TRATTAMENTO LIQUAMI A FANGHI ATTIVI SBR (VASCA DA 9.647 m ³)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	SEPARAZIONE MECCANICA REALIZZATA IN SISTEMA PARZIALMENTE CHIUSO (VIBROVAGLIO STATICO) CENTRIFUGAZIONE MECCANICA EFFETTUATA IN SISTEMA CHIUSO (ESTRATTORE CENTRIFUGO A COCLEE) CARICO E PRELIEVO LIQUAME DAL FONDO VASCA
D33	PLATEA STOCCAGGIO SEPARATO SOLIDO/LETAME (413 m ²)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	PIATTAFORMA IN CLS, CON PARETI LATERALI E SISTEMA DI RACCOLTA E STOCCAGGIO DEL PERCOLATO
D31	PLATEA STOCCAGGIO SEPARATO SOLIDO/LETAME (210 m ²)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	PLATEA COPERTA

STABILIMENTO: TRE GIGLI Società Agricola s.s. - Lesegno			CODICE STABILIMENTO: 004108/06	
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione
1-5	GENERATORI DI CALORE A GASOLIO PER RISCALDAMENTO STALLE	CAMINO	SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO II, PARTE V, D.LGS, 152/06 E S.M.I.	
6-10	SERBATOI STOCCAGGIO GASOLIO	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS, 152/06 E S.M.I.	
11,12	GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA A GASOLIO	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS, 152/06 E S.M.I.	
13	SERBATOIO STOCCAGGIO GPL	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS, 152/06 E S.M.I.	
14,15	SERBATOI STOCCAGGIO NUTRIENTI PER IMPIANTO DEPURAZIONE	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS, 152/06 E S.M.I.	

Nota: la Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici

Scarichi acque reflue

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 1

Cod. scarico: CN2424001

N° Scarico finale ³	Scarico parziale ⁴	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ⁵	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁶	Descrizione	Sponda	Limiti di emissione
S1	Sp1-T	Allevamento zootecnico	periodico: 2 ore/giorno per 7 giorni/settimana per 365 giorni/anno	40391 (dato 2011 – dichiarato dal Gestore)	AS	Torrente Corsaglia	Destra	Tabella 3 dell'Allegato 5, Parte terza, D.Lgs. 152/06 (*)
	Sp2-D	Servizi igienici						
	Sp3-M (*)	Acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabilizzate	occasionale					

(*) Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

³ Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

⁴ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; D: domestico; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es Sp1-M; Sp2-T.

⁵ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁶ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento e delle acque reflue scaricate dall'impianto di trattamento dei liquami;
3. sia per i prelievi che per lo scarico, deve essere garantita la registrazione dei parametri rilevati dagli strumenti di misura di cui sopra, con indicazione della data delle letture e dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
5. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento ed altresì essere concordate con l'Organo tecnico di controllo;
6. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
7. **entro 90 giorni** dalla notifica della presente autorizzazione, deve essere installato, tarato e funzionante un sistema di controllo della torbidità delle acque reflue da scaricare; tale dispositivo, al raggiungimento di una soglia di allarme stabilita (opportunamente inferiore al limite di accettabilità dello scarico), deve assicurare il blocco della dismissione dei reflui e l'attivazione del personale tecnico preposto. L'avvenuta installazione ed avvio dell'esercizio del sistema deve essere comunicato agli Organi di controllo;
8. deve essere sempre garantito - anche attraverso periodici interventi di manutenzione - il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, sezioni dell'impianto di depurazione), nonché degli apparati di monitoraggio, controllo ed allarme a servizio dei sistemi di trattamento;
9. i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
10. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
11. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

1. Il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto, così come a suo tempo approvato con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 727 del 27/07/2007;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
4. le movimentazioni di effluenti zootecnici palabili e fanghi di depurazione non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Gestione rifiuti

Prescrizioni

1. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed, in particolare delle condizioni relative al regime di "deposito temporaneo" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;

Utilizzo agronomico fanghi di depurazione

Prescrizioni

1. l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di Ha 20.62.55** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1** seguente;
2. l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; in particolare, è stabilito un quantitativo massimo di fanghi utilizzabili non superiore a **15 t/ha di sostanza secca nel triennio**. La "**TABELLA TERRENI**" seguente riporta l'**elenco dei terreni** sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, **sino al raggiungimento del quantitativo massimo di sostanza secca consentito** (colonna "Sostanza secca apportabile max").
3. **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
4. la data e l'ora del campionamento dei fanghi, da sottoporre alle analisi prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 - che costituisce parte integrante del presente provvedimento - deve essere comunicata, **con almeno 30 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
 5. **l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse**, sia nel caso degli autocontrolli prescritti, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo;
 6. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti riportate nella **Tabella 2 seguente**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione non compresa nel presente provvedimento;
 7. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
 8. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
 9. **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;
 10. **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 11. seguente - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento;
 11. limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 8,9 e 10, l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:

- a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
 - b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
 - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
 - c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;
12. l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
13. i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;
14. è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;
15. **è vietato** applicare i fanghi ai terreni:
- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
 - b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - c) con pH minore di 5;
 - d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
 - e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
 - f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - i) a distanza inferiore a m 150 da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc/sec;
 - j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 m dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di m

- 80 dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
- k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di m 1,5 dal piano di campagna;
 - l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di m 200;
16. **ai terreni ricadenti in zona vulnerabile da nitrati**, ai sensi del D.P.G.R. 28 dicembre 2007, n. 12/R, si applicano, altresì, i **divieti di utilizzazione di cui all'art. 23 del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.**;
17. è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;
18. eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
19. il gestore deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
20. il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
21. il gestore deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
22. per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
23. **ogni anno** – unitamente alla relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio di cui all'Allegato 2 – deve essere presentata alla Provincia ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A. di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;
24. il gestore ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
25. il gestore ha l'obbligo di comunicare la cessazione dell'attività di cui trattasi alla Provincia ed ai Comuni di competenza, con preavviso di almeno 30 giorni;
26. il gestore deve dare comunicazione alla Provincia, almeno entro 20 giorni, in merito ad eventuali modifiche della propria attività, compresa la variazione di Ragione Sociale, fatto salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;

27. tutte le comunicazioni che il gestore deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione devono essere inviate mediante lettera raccomandata R.R. (o p.e.c.) nei termini temporali prescritti;

28. nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, il gestore ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo;

TABELLA TERRENI

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

Comune	Foglio	Mappale	Superficie utilizzabile (Ha)	Sostanza secca apportabile max (t nel triennio)
Ceva	27	1	1,4003	21,0045
Ceva	27	2	1,53	22,95
Ceva	27	3	0,4754	7,131
Ceva	27	4	1,04	15,6
Ceva	27	5	0,3084	4,626
Ceva	27	6	0,2794	4,191
Ceva	27	7	0,2526	3,789
Ceva	27	8	0,9399	14,0985
Ceva	27	121	0,5641	8,4615
Ceva	27	126	0,41	6,15
Ceva	27	303	0,53	7,95
Ceva	27	305	0,1942	2,913
Ceva	27	307	0,3524	5,286
Ceva	27	321	0,6734	10,101
Lesegno	1	470	0,18	2,7
Lesegno	1	550	0,1497	2,2455
Lesegno	1	551	0,2938	4,407
Lesegno	1	552	0,1735	2,6025
Lesegno	1	553	0,834	12,51
Lesegno	1	554	0,181	2,715
Lesegno	1	555	0,0732	1,098
Lesegno	1	556	0,072	1,08
Lesegno	1	710	0,2992	4,488
Lesegno	1	711	0,3765	5,6475
Lesegno	1	712	0,245	3,675
Lesegno	1	713	0,168	2,52
Lesegno	1	714	0,1708	2,562
Lesegno	1	715	0,1075	1,6125
Lesegno	1	716	0,0975	1,4625
Lesegno	1	717	0,079	1,185
Lesegno	1	718	0,0664	0,996
Lesegno	1	719	0,1536	2,304
Lesegno	3	241	0,62	9,3
Lesegno	3	263	0,3395	5,0925
Lesegno	3	264	0,1781	2,6715
Lesegno	3	268	0,27	4,05
Lesegno	3	335	0,2927	4,3905
Lesegno	3	336	0,094	1,41
Lesegno	6	691	0,2976	4,464

Comune	Foglio	Mappale	Superficie utilizzabile (Ha)	Sostanza secca apportabile max (t nel triennio)
Lesegno	6	720	0,0908	1,362
Lesegno	6	721	0,0552	0,828
Lesegno	6	722	0,0836	1,254
Lesegno	6	724	0,2093	3,1395
Lesegno	6	727	0,1248	1,872
Lesegno	6	729	3,1217	46,8255
Lesegno	6	730	1,2118	18,177
Lesegno	6	731	0,9656	14,484
Totale			20,6255	309,3825

Nota: il Terreno sito in Lesegno, Foglio 6, Mappale n. 728 non è autorizzato alle operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi perché, sulla base dei dati caricati sull'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, risulta classificato "Bosco", con una ridotta estensione (pari a 0,0047 Ha) di "Possibile seminativo".

TABELLE LIMITI

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione.

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr IV, producono quantità uguali o superiori a 1 μ M di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Cromo	1.000
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura.

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi.

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Lesegno (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/09/2004) e sue eventuali varianti.

Prescrizioni

1. tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Modifica sostanziale

TRE GIGLI Soc. Agr. di Gilioli Cristina, Luca e Simone s.s. - Leseugno

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

<u>PREMESSA</u>	2
<u>CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)</u>	3
<u>CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)</u>	3
<u>UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)</u>	4
<u>EMISSIONI IN ACQUA (controlli a carico del gestore)</u>	5
<u>EMISSIONI IN ACQUA (controlli a carico del gestore) - segue</u>	6
<u>PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE (controlli a carico del gestore)</u>	6
<u>UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE (controlli a carico del gestore)</u>	7
<u>CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE</u>	10

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato I al D.Lgs. 59/05, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità e %	-	-	Riepilogo annuale	

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica (da rete)	Misura diretta continua	MWh	-	Contatore	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 3 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	l	-	Contatore/dati contabili		
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	l	-	Contatore/dati contabili		
Consumo di energia termica	Calcolo sulla base dei consumi	MWh	-	-		
Consumi specifici di energia	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-		

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Letture misuratori di portata/volume	Misuratore/i di portata/volume	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 3 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua nelle stalle	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
-		Controllo della pressione di erogazione	Abbeveratoi dei suini	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 3 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzi aziendali di approvvigionamento idrico	Annuale	Un'analisi per ogni pozzo aziendale utilizzato nell'anno. Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Portata di scarico	Misura diretta continua	m ³ /h m ³ /g	Lettura strumento di misura della portata istantanea	A monte scarico terminale impianto di depurazione	Registrazione valore medio (m ³ /g) della portata di scarico: mensile	Riepilogo annuale delle registrazioni mensili da inserire nella relazione annuale. Dati da conservare per almeno 3 anni presso l'allevamento.
Volume di scarico	Misura diretta continua	m ³	Lettura totalizzatore volume scaricato	A monte scarico terminale impianto di depurazione	Registrazione volume scaricato: mensile	
pH (*)	Misura diretta discontinua	pH	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	A monte dello scarico terminale dell'impianto di depurazione	Ai fini del rispetto dei limiti di emissione in acqua, si prescrive il controllo semestrale su tutti i parametri elencati.	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti.
Temperatura		°C				
Odore (*)		-				
Materiali grossolani (*)		-				
Solidi sospesi totali (*)	Misura diretta discontinua	mg/l				
BOD ₅ (*)	Misura diretta discontinua	mg/l				
COD (*)		di O ₂				
Alluminio	Misura diretta discontinua	mg/l				
Ferro						
Manganese						
Rame (*)						
Zinco (*)						
Solfati (come SO ₄)						
Cloruri (*)						
Fosforo totale (come P) (*)						
Azoto totale						
Azoto ammoniacale (come NH ₄) (*)						
Azoto nitroso (come N) (*)						
Azoto nitrico (come N) (*)						
Saggio di tossicità acuta			-			
					Il piano di monitoraggio e controllo presentato dall'Azienda prevede un autocontrollo con frequenza bimestrale , sui parametri contrassegnati (*)	Per i parametri contrassegnati (*) non è obbligatorio l'invio degli esiti degli autocontrolli agli enti competenti. Dati da conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(continua)

EMISSIONI IN ACQUA (controlli a carico del gestore) - segue

Si richiama la previsione, contenuta nel piano di monitoraggio e controllo presentato dall'Azienda, di effettuare, come autocontrollo con valenza esclusivamente "interna", non finalizzata al rispetto dei limiti, i seguenti controlli e monitoraggi:

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta continua	pH	Lettura strumento digitale	Vasca di trattamento biologico SBR	Giornaliera	<u>Autocontrolli con valenza esclusivamente "interna"</u> . Dati registrati e conservati per almeno 1 anno presso l'allevamento.
Temperatura		°C				
Ossigeno disciolto	Misura diretta discontinua	mg/l				
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	Misura diretta discontinua	mg/l	Utilizzo di kit semplici a risposta semi-quantitativa			
Azoto nitroso (come N)						
Azoto nitrico (come N)						
Corretto funzionamento	Controllo visivo	-	-	Apparecchiature elettromeccaniche		
Consumi	Misura indiretta discontinua	varie	-	Prodotti di dosaggio		
Solidi sedimentabili	Misura discontinua	ml/l (30')	metodo interno	Miscela aerata in vasca di trattamento biologico SBR	Tre volte a settimana	

PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Tenuta idraulica	Misure dirette discontinue	-	-	Serbatoi interrati (n° 3)	Ogni 5 anni	Esiti da inserire nella relazione annuale

UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
c.s.c. (capacità di scambio cationico)	Misura diretta discontinua	meq / 100g				I valori di pH e c.s.c. dei terreni determinano le dosi di applicazione dei fanghi, in attuazione della normativa vigente.
Capacità del suolo di ossidare il Cromo III a Cromo VI	Misura diretta discontinua	M di Cr VI	"Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo", approvati con D.M. dell'1.5.1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25.5.1992)	Terreni interessati dallo spandimento dei fanghi	Ogni tre anni	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale richiamata in Premessa.
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg / Kg s.s.				L'utilizzazione dei fanghi è consentita su terreni il cui contenuto in metalli pesanti non ecceda i valori massimi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Sostanza secca (s.s.)			Misura diretta discontinua	-	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;	Fanghi destinati allo spandimento
Grado di umificazione	Misura diretta discontinua	DH %	- Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.			

(continua)

UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE (controlli a carico del gestore) – segue

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Cadmio	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l'impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di richiamata in Premessa. Cfr. prescrizioni impartite dall'Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell'esecuzione dei campionamenti, limitazioni all'utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Cromo						
Mercurio						
Nichel						
Piombo						
Rame						
Zinco						
Carbonio organico	Misura diretta discontinua	% s.s.				
Fosforo totale (P)						
Azoto totale (N)						
Potassio totale (K)						
Salmonelle	Misura diretta discontinua	MPN/gr. s.s.				
Fenoli volatili	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Tensioattivi						
pH	Misura diretta discontinua	unità pH				
Salinità	Misura diretta discontinua	meq/100 gr.				
S.A.R. (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	-				
Cloruri (se Salinità > 50)	Misura diretta discontinua	mg/Kg s.s.				
Solfati (se Salinità > 50)						

(continua)

UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI DEPURAZIONE (controlli a carico del gestore) – segue

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Indice di Germinazione	Misura diretta discontinua	%	Rif.: - art. 11, D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.; - Allegato 5, D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996; - volumi della Collana Ambiente della Regione Piemonte, n. 6 “Metodi di analisi dei Compost” e n. 10 “Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione”, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell’aggiornamento tecnico–scientifico delle metodiche analitiche.	Fanghi destinati allo spandimento	Semestrale	Certificati analitici da conservare per almeno 5 anni presso l’impianto e da trasmettere a Provincia ed A.R.P.A. unitamente alla relazione annuale di richiamata in Premessa. Cfr. prescrizioni impartite dall’Allegato 1 alla presente autorizzazione (comunicazione agli Enti dell’esecuzione dei campionamenti, limitazioni all’utilizzo dei fanghi in conseguenza degli esiti delle analisi, ecc.)
Indice di Mineralizzazione dell’Azoto						
Indice di Respirazione	Misura diretta discontinua	mgO ₂ / KgVS / h				

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA
RISORSE IDRICHE E SCARICHI	pH	S1	1 VOLTA ALL'ANNO
	Solidi sospesi totali		
	BOD ₅		
	COD		
	Metalli: Alluminio, Ferro, Manganese, Rame, Zinco		
	Solfati (come SO ₄)		
	Cloruri		
	Fosforo totale (come P)		
	Azoto totale		
	Azoto ammoniacale (come NH ₄)		
	Azoto nitroso (come N)		
	Azoto nitrico (come N)		
Saggio di Tossicità acuta			
Utilizzo agronomico fanghi di depurazione*	TAB. 2 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).	Platea calcestruzzo	3 volte durante la vigenza dell'AIA
	Cadmio (mg/kg s.s.)		
	Cromo (mg/kg s.s.)		
	Mercurio (mg/kg s.s.)		
	Nichel (mg/kg s.s.)		
	Piombo (mg/kg s.s.)		
	Rame (mg/kg s.s.)		
	Zinco (mg/kg s.s.)		
	TAB. 3 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).		
	Carbonio organico % s.s.		
	Fosforo tot. (P) % s.s.		
	Azoto tot. % s.s.		
	Salmonelle MPN/gr. s.s.		
	TAB. 4 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).		
	Fenoli volatili (mg/kg di sost. secca)		
	Tensioattivi (mg/kg di sost. secca)		
	pH		
	Salinità (meq/100gr.)		
	S.A.R. (se Salinità > 50)		
	Cloruri (se Salinità > 50)		
	Solfati (se Salinità > 50)		
	TAB. 5 indicata nell'Allegato A (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).		
	INDICE DI GERMINAZIONE %		
INDICE DI MINERALIZZAZIONE DELL'AZOTO %			
INDICE DI RESPIRAZIONE mgO ₂ /KgVS/h			

*per consentire i controlli della qualità dei fanghi, la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle analisi prescritte dalla sezione "Produzione e gestione fanghi di depurazione" deve essere comunicata, con almeno 30 giorni di anticipo, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia.